

STATUTO ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA A.S.D.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, s.m.i., e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii., denominata “**ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica**”, in breve “**ISI A.S.D**”, d'ora in poi “**Associazione Sportiva Dilettantistica**”.

Art. 2 - Oggetto Sociale e scopo

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di personalità giuridica, con riserva di presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica, a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021, è **apolitica, non ha finalità di lucro** ed è costituita per il perseguimento di finalità sportive solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è altresì caratterizzata **dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.**

3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. n. 36/2021, esercita **in via stabile e principale: l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2021**, l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità sportive e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e della attività sportiva, nelle sue forme esclusivamente dilettantistiche e, in particolare, delle seguenti attività sportive:

a) BP001 Karate;

b) BP501 Karate per Sordi;

inclusi nel nuovo Regolamento che Disciplina, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), attraverso l'organizzazione, in proprio o attraverso gli Organismi Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., a cui l'Associazione intende affiliarsi, più in generale delle attività sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva.

4. L'Associazione Sportiva Dilettantistica, si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come

mezzo di formazione psico - fisico e morale degli Associati o Partecipanti e dei Tesserati, di seguito indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, non solo a carattere individuale, ma anche con la formazione di squadre, sezioni e gruppi, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito istituzionale degli Organismi Sportivi di appartenenza;
- b) la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati regionali, interregionali, nazionali ed internazionali e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, **didattica e formativa** promossa dall'Organismo Sportivo di appartenenza;
- c) l'organizzazione e partecipazione ad ogni altra forma di attività sportiva, **didattica, formativa, ludico-motoria e ricreativa** o manifestazione sportiva, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tutte le attività sportive riconosciute dal Dipartimento dello Sport e dal C.O.N.I.;
- d) l'attività **didattica, la formazione e l'aggiornamento** dei propri Associati o partecipanti e dei tesserati, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive riconosciute dal Dipartimento dello Sport e dal C.O.N.I., nonché la formazione ed aggiornamento dei propri **Tecnici, Istruttori, Allenatori, Direttori Tecnici, Direttori Sportivi e Atleti**, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del Dipartimento dello Sport dal C.O.N.I. e degli Organismi Sportivi di appartenenza.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica accetta, incondizionatamente, di conformarsi alle norme ed alle direttive del Dipartimento dello Sport e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, del CIP, degli Organismi Internazionali (CIO, IPC), con particolare riferimento a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. n. 39/2021 e dell'art. 33 comma 6 del D. Lgs. 36/2021, alle norme antidoping, allo statuto ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza, s'impegna ad accettare, fin d'ora, eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi Sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, con riferimento quindi alle norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

Articolo 3 – Attività diverse, secondarie e strumentali

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2 l'associazione potrà, nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e delle norme attuative, svolgere **attività diverse da quelle principali in maniera secondaria e strumentale** le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse ai fini istituzionali:

- a) costruire, ristrutturare, condurre e gestire impianti e strutture sportive e ricreative in genere, pubbliche o private;
- b) acquisire in proprietà, condurre o gestire immobili da destinare ad attività sportive o ricreative, comprese le aree annesse e i servizi ad essi accessori, quali punti di ristoro, mense, ristoranti, bar, spacci, sale lettura, videoteche, centri benessere;
- c) svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, compresa la concessione in uso, in locazione o ad altro titolo, di spazi e servizi, nei confronti di iscritti, tesserati e partecipanti di altri enti e società che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, tesserati e partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- d) concedere a terzi l'utilizzo di propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;

e) promuovere altre attività volte al conseguimento dello scopo sociale, ad esempio attività motoria a scopo riabilitativo, a scopo di recupero e di rieducazione funzionale, preparazione atletica di singoli e preparazione atletica di gruppo, sedute di allenamento personalizzate e, in generale, assumere iniziative a supporto della promozione della salute individuale e collettiva nei suoi molteplici aspetti, quale attività di interesse generale con finalità di utilità sociale;

f) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi e culturali ed altri eventi di aggregazione sociale;

g) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, anche attraverso forme di pubblicità e sponsorizzazioni e, inoltre, per la stessa finalità, utilizzare modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

h) attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con soggetti pubblici e privati per gestire impianti e strutture sportive e ricreative;

i) in via del tutto accessoria esercitare attività di commercio all'ingrosso e al minuto, anche on-line, di articoli, attrezzature e materiali sportivi;

l) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci, tesserati e partecipanti, correlate allo scopo sociale.

m) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e comunque nei limiti di cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021

3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. A titolo esemplificativo, potrà concedere in uso, in locazione o ad altro titolo, locali attrezzati per lo svolgimento di attività sportiva o ricreativa, ovvero potrà gestire in proprio o concedere a terzi la gestione di un posto di ristoro prevalentemente per i propri associati, tesserati o partecipanti.

4. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza, in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti all'organizzazione degli affiliati, ovvero alla gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni in contrasto con le norme e le direttive del Dipartimento dello Sport e del C.O.N.I., del C.I.P. e degli organismi internazionali (C.I.O., I.P.C.) e degli Statuti e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza, si avranno per non apposte.

5. L'Associazione Sportiva Dilettantistica potrà svolgere tra le attività strumentali, non prevalenti, anche l'intrattenimento di rapporti con Banche ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle finalità istituzionali quali l'apertura e la gestione di conti correnti bancari, la richiesta e la contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;

Art. 4 - Attività Sportiva

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica, svolgerà e gestirà ogni forma di attività sportiva idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive:

a) **BP001 Karate;**

b) **BP501 Karate per Sordi;**

così come individuati nel Regolamento che Disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), allegato al Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport, comprese le discipline sportive eventualmente ad essa connessa.

2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica potrà svolgere altre attività sportive riconosciute dal Dipartimento dello Sport e dagli Organismi Sportivi del C.O.N.I., su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 5 - Sede

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede legale in Via **Morosini**, n. **22**, **Cap: 20135 Comune: Milano**, Provincia (**MI**);

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali sia in Italia che all'estero, per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica delle attività sportive di cui all'art. 3 o uffici sia amministrativi che di rappresentanza,

E' facoltà Consiglio Direttivo procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di **Milano**, Provincia (**MI**), senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

Art. 6 – Durata

La durata dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è illimitata e **la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.**

TITOLO II

I Soci

Art. 7 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Chi intenda aderire all'Associazione Sportiva Dilettantistica deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.
3. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la Responsabilità Genitoriale. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. Le iscrizioni decorrono a far data dalla presentazione della domanda.
6. Gli associati verranno iscritti su un apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli Organismi Sportivi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
8. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica .
9. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;

- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o dal Responsabile Genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci hanno il dovere:
- a) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
 - b) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - d) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione Sportiva Dilettantistica. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il mese di febbraio.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 10 - Tesserati

1. Sono Tesserati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica coloro **che praticano attività sportiva agonistica, non agonistica e attività motoria** in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, i Dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, gli Istruttori, gli Allenatori, Il Direttore Sportivo, Il Direttore Tecnico, il Preparatore Atletico;
2. Gli atleti tesserati potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e supporto all'attività sportiva praticata.
3. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata.
4. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle norme e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

5. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile
6. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso;
7. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2;
8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'atleta all'Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto prescritto dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III

Organi Sociali ed Assemblea dei Soci

Articolo 11 – Organi Sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di **democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.**
2. Gli Organi sociali sono:
 - I. Assemblea generale dei soci;
 - II. Presidente;
 - III. Consiglio Direttivo;
 - IV. Collegio dei Revisori o il revisore dei conti, qualora istituito-

Art. 12 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli Associati ed è dall'Organo sovrano dell'Associazione Sportiva Dilettantistica della stessa.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, **entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario** e comunque non **oltre centottanta giorni**, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità.
3. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 13 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se istituito. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune della sede Sociale;
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica almeno **otto** giorni prima dell'adunanza e **contestuale comunicazione agli associati** attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di un massimo **nove deleghe**.
5. **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. **L'Assemblea straordinaria** è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti **i due terzi** dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di **oltre un terzo** dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica oppure da persona proposta dal Consiglio Direttivo che provvederà inoltre alla nomina di un Segretario; il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci, purché consenziente l'Assemblea.
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
12. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria oltre a provvedere e **deliberare sul rendiconto economico e finanziario**, provvede:
 - a) **all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni**, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - c) approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - d) **approva il rendiconto economico e finanziario** dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;

- e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- f) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- g) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione Sportiva Dilettantistica;
- j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esercizio e la pratica di ulteriori attività sportive riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport, dal C.O.N.I., o dagli Organismi Sportivi del C.O.N.I., ed inserite nel nuovo Regolamento che Disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), allegato al Decreto del Capo del Dipartimento, comprese le attività sportive eventualmente ad essa connesse rispetto a quelli indicati nell'articolo 2 del presente Statuto;
- k) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e la devoluzione del suo patrimonio;
- d. la trasformazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica in Società Sportiva Dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 27. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
- e. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Audio/Video Assemblee

- 1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- 3. È in ogni caso necessario che:
 - Il Presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi.
 - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati a cura dell'Associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile **da tre a sette componenti**, compreso il Presidente, determinato, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti dall'Assemblea stessa.
3. I Soci per poter ricoprire la carica di componente il Consiglio Direttivo non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del CONI o di un qualsiasi Organismo Sportivo, a cui l'Associazione è affiliata, a squalifiche per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno;
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
5. **È fatto divieto, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/21, agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale**, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. e paralimpici, riconosciuti dal CIP.
6. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. n. 36/2021 e all'art. 3 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii;
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
10. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b) decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
 - d) delibera sull'eventuale esclusione con provvedimento motivato dei Soci;

- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti del rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g) propone l'esercizio e la pratica di ulteriori attività sportive riconosciute dal Dipartimento per lo Sport, dal C.O.N.I., o dagli Organismi Sportivi del C.O.N.I., ed inserite nel nuovo Regolamento che Disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD), allegato al Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, comprese le attività sportive eventualmente ad essa connesse rispetto a quelli indicati nell'articolo 2 del presente Statuto, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci per l'approvazione;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi agli Associati o Partecipanti, ai Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
- i) fissa le date delle assemblee;
- j) redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- k) istituisce, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, altre succursali sia in Italia che all'estero;
- l) conferisce e revoca procure;
- m) assume le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
- n) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
- o) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione Sportiva Dilettantistica nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- p) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- q) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- r) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- s) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- t) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- u) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021;
- v) nomina dei responsabili sulla Sicurezza sul lavoro.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci **in regola con il pagamento delle quote associative** che siano maggiorenni e che non ricoprano qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non

siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 19 – Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 20 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei componenti. Dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed è rieleggibile.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione Sportiva Dilettantistica e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Intrattenere rapporti con Istituti Bancari ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle finalità istituzionali quali l'apertura e la gestione di conti correnti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

TITOLO V
Il Patrimonio
Art. 22 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite da:
 - a. quote annuali degli Associati;
 - b. proventi per prestazioni di servizi vari agli Associati o Partecipanti e ai Tesserati o terzi;
 - c. contributi di Enti pubblici o privati;
 - d. contributi volontari di privati, Soci o non Soci;
 - e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - f. avanzi netti di gestione;
 - g. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto o infruttiferi di interessi.
2. Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

TITOLO VI
Esercizio Sociale
Art. 23 - Esercizio Sociale - Avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dall'**uno gennaio** al **trentuno dicembre** di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, può modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro il **trentuno marzo** il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
6. **All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati**, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII
Articolo 24 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione **se istituito**, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, del rendiconto con le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di Rendiconto consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e ss, del cod. civ.

ART. 25

IL COLLEGIO ARBITRALE

Gli affiliati e i tesserati possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della disposizione del Collegio Arbitrale comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VIII

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

Per i lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo gestionali e occasionali verrà applicato il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.;

TITOLO IX

Scioglimento

Art. 27 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, delibera, sentita l'autorità preposta, se prevista per Legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.
3. La destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. n. 36/2021.

Articolo 28 – Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati

unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

TITOLO X

Clausola compromissoria

Art. 29 - Clausola compromissoria

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo; Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.”

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 30 – Regolamenti

L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 31 - Libri Sociali

L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- libro verbali delle Assemblee
- libro verbali del Consiglio Direttivo
- libro dei Soci
- libro dei Revisori (se nominati).

Art. 32 - Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli Statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

Il Presidente
